

PRIMO PIANO

La Fca Uk alla corte suprema

Arriva alla corte suprema il caso sollevato dalla Financial Conduct Authority (Fca), l'autorità di vigilanza del Regno Unito, sui sinistri per business interruption legati alla pandemia di coronavirus. Lo scorso venerdì, come illustra l'agenzia di stampa Reuters, l'alta corte di Londra ha dato disco verde alla richiesta d'appello presso il tribunale di ultima istanza del Regno Unito. Così facendo, nelle speranze della Fca, sarà possibile arrivare a un'interpretazione certa della norma per tutte le parti in causa.

Il caso era partito come una sorta di test promosso dall'autorità di vigilanza sulla validità delle polizze di business interruption sottoscritte da numerose attività commerciali: la corte di Londra aveva stabilito che, sulla base delle condizioni riportate nei contratti, numerose richieste di indennizzo per blocco delle attività a causa dell'emergenza coronavirus erano state erroneamente rigettate. Secondo la Fca, il caso potrebbe riguardare 700 tipi di polizze, 60 assicuratori, 370mila assicurati e miliardi di sterline in risarcimenti.

La decisione di appellarsi alla corte suprema è arrivata alla luce del fallito confronto fra autorità e compagnie per tentare di arrivare a una soluzione condivisa.

Giacomo Corvi

EVENTI

L'educazione finanziaria-assicurativa è (anche) educazione civica

La seconda edizione della Giornata dell'educazione assicurativa, organizzata da Ivass, Ania, Forum Ania-Consumatori ed Edufin, ha confermato l'impegno delle istituzioni e degli stakeholder del settore nella diffusione della conoscenza e della cultura del rischio

Viene prima l'educazione civica o quella finanziaria-assicurativa? Oppure non c'è nessuna tra le due? È possibile tenerle insieme? La risposta è che non solo è possibile, ma è soprattutto necessario: ce l'ha insegnato la pandemia.

Nell'Italia di oggi, come in quella di ieri, il gap di alfabetizzazione economica dei cittadini, un divario profondo che non si sta colmando proporzionalmente agli sforzi profusi dalle istituzioni, dalle associazioni e anche dalle imprese finanziarie, si accompagna a una scarsità di senso civico, una difficoltà a pensare l'individuo come parte di una comunità. Nel caso della pandemia, ci sono voluti i divieti e il confinamento per convincere le persone a considerare la sicurezza degli altri come parte della propria. In una società diversa, c'è chi sostiene che per combattere una pandemia non ci sarebbe bisogno dei confinamenti, delle chiusure. Eppure è stato così: e forse lo sarà ancora.

PANDEMIA AL CENTRO DELLA SCENA

La seconda edizione della Giornata dell'educazione assicurativa, organizzata da Ivass, Ania, Forum Ania-Consumatori ed Edufin, nell'ambito del Mese dell'educazione finanziaria, che si è svolta ieri, ha analizzato proprio questi aspetti (e molti altri ancora) ponendosi interrogativi e cercando di dare qualche risposta, soprattutto confermando l'impegno delle istituzioni e degli stakeholder del settore finanziario-assicurativo nella diffusione della conoscenza finanziaria e della cultura del rischio.

Come da titolo dell'evento, *Educazione finanziaria e conoscenze assicurative: sfide aperte nell'emergenza Covid-19*, la pandemia è stata al centro della scena, come ha ricordato, **Daniele Franco**, presidente di Ivass, aprendo i lavori: "la pandemia – ha detto – ha mostrato apertamente le fragilità della nostra società; per questo abbiamo dedicato questa giornata a come la pandemia sta cambiando anche il modo di fare educazione assicurativa".

(continua a pag. 2)



INSURANCE REVIEW
È SU LINKEDIN

Segui la pagina

INSURANCE
REVIEW

in

(continua da pag. 1)

MIGLIORAMENTO MOLTO LENTO

A questo proposito, Ivass ha lanciato un videogame, intitolato *In viaggio, occhio all'imprevisto*, presentato da **Maria Luisa Cavina**, capo del servizio tutela del consumatore di Ivass e membro del comitato Edufin, che attraverso il linguaggio ludico tenta di attirare le generazioni più giovani insegnando qualcosa sulla cultura dei rischi.

Insomma, occorre sperimentare perché "il ritardo italiano nell'educazione finanziaria – ha spiegato Franco – ha ragioni profonde ed è ancora più visibile nelle regioni del meridione, tra i giovani e tra le donne che restano molto penalizzati perché più fragili". Senza educazione finanziaria non ci potrà essere sviluppo, ribadiscono Ivass e Ania congiuntamente.

"Molte indagini, fra cui quella dell'Ocse su 26 Paesi, confermano che l'Italia è agli ultimi posti nel livello di alfabetizzazione finanziaria, assicurativa e previdenziale", ha ricordato nel suo intervento **Maria Bianca Farina**, presidente di Ania, aggiungendo che "il miglioramento c'è ma è molto lento, perché in Italia ci sono ancora troppe persone con un basso livello di istruzione". La previdenza complementare sotto i 35 anni è ancora poco diffusa: solo un giovane su cinque ha una polizza. "La situazione è critica – ha ribadito la presidente di Ania –, vivremo di più ma avremo meno risorse".

UN PICCOLO SCUDO

In questo contesto, una delle conseguenze più evidenti della crisi pandemica è stata quella di scoprirci vulnerabili: nell'indagine Edufin svolta tra maggio e giugno, la percentuale di famiglie che dichiara di avere difficoltà economiche ha toccato quasi il 60% (58%): "soprattutto donne, giovani e i residenti al sud hanno difficoltà ad affrontare una spesa improvvisa. Ma essere più alfabetizzati incide anche sulla sopravvivenza economica delle famiglie: c'è una correlazione evidente", ha rilevato Farina.

La pandemia ha accelerato trend già in atto, che imporrebbero però una programmazione finanziaria differente rispetto al passato. Persino l'evoluzione tecnologica, certamente positiva, nasconde effetti distorsivi perché facilita comportamenti di spesa impulsivi: "la cultura del rischio – ha chiosato – sarà cruciale e avrà effetti positivi soprattutto tra le fasce meno attrezzate della popolazione.

Il concetto è stato ribadito da **Annamaria Lusardi**, direttore del comitato Edufin: "chi ha maggiore conoscenza è meno fragile, resiste meglio agli shock". L'alfabetizzazione finanziaria "è come un piccolo scudo che aiuta" nei momenti d'incertezza.

Il mese dell'educazione finanziaria, con più di più di 400 eventi tra le scuole e le associazioni, trasformerà "il Paese in un laboratorio di idee". Le statistiche sono negative, è vero, ha ammesso Lusardi, ma "non rappresentano il nostro destino già segnato".

IL VERTICALISMO DELLA PAURA

È tuttavia difficile fare educazione in questo momento, ha commentato durante una tavola rotonda **Giuseppe De Rita**, presidente di Fondazione **Censis**: il nuovo coronavirus ha "verticalizzato la paura", concentrando tutti gli sforzi, anche mentali, sul "non finire intubati in terapia intensiva". Ora si tratta di spostare l'attenzione su problemi più quotidiani, gestibili, garantendo la vita quotidiana delle persone, cosa che può essere più facilmente trattata con strumenti assicurativi.

"Del resto – ha argomentato **Luigi Guiso**, Axa Professor of Household Finance presso **Einaudi Institute for Economics and Finance** – il legame tra assicurazione e pandemia è tenue, perché non parliamo di un rischio tipico dell'assicurazione". In questo senso, ha riflettuto il professore, la conoscenza finanziaria è importante in sé, ma non basta: il civismo, di questi tempi, è decisamente più utile. "La paura – ha detto – funziona se il senso civico è ancora più sviluppato, perché la coscienza civica amplifica il potere delle azioni individuali".

GLI INTERMEDIARI SONO MEDIATORI CULTURALI

Dall'inizio della pandemia, la sensibilità al rischio delle persone, soprattutto tra i giovani, è aumentata. Tuttavia, ha fatto notare **Silvia Castronovi**, delle relazioni esterne istituzionali di **Altroconsumo**, è anche vero che la scarsa fiducia nelle assicurazioni, accompagnata da un'altrettanta scarsa capacità di valutare i rischi, e l'illusione che debba essere solo lo Stato a pensare alla sicurezza non hanno fatto fare quel salto di qualità nella protezione che tutti si attendono.

Secondo **Marco Lamola**, direttore commerciale di **Cattolica Assicurazioni**, esiste un gap di protezione, di educazione ma anche di azione tra assicuratori e consumatori. "Bisogna agire con più decisione – ha detto – facendo leva sugli agenti, subagenti, collaboratori e broker, che sono degli autentici mediatori culturali". Tuttavia il mare di azioni si infrange sulla barriera della scarsità di contatti con i consumatori: "uno o due incontri all'anno non bastano", ha sottolineato Lamola. "L'esperienza collettiva del distanziamento – ha concluso – ci ha fatto capire che il contenuto del messaggio è davvero più importante dello strumento che si usa per veicolarlo".



NORMATIVA

Un punto su spese di resistenza e copertura assicurativa

Recentemente la Cassazione è intervenuta su questioni centrali per gli assicuratori della responsabilità civile, compresa l'operatività di polizze che contengono la clausola di gestione della lite

PRIMA PARTE

Alcune recenti decisioni della Cassazione permettono di fare il punto su una questione di un certo rilievo pratico, ossia il rimborso delle spese di resistenza da parte dell'assicuratore della responsabilità civile, nonché sui requisiti necessari per l'operatività e la validità di una pattuizione regolarmente presente nelle polizze di assicurazione adottate nel mercato italiano (e in numerose altre giurisdizioni), ossia la cosiddetta clausola di gestione della lite.

Il quadro attuale può essere riassunto come segue.

La norma di riferimento in materia di rimborso delle spese di resistenza da parte dell'assicuratore è costituita dall'articolo 1917 terzo comma del Codice Civile, che recita: "Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse".

Spese di soccombenza, resistenza e chiamata in causa

Tale disposizione è stata ripetutamente oggetto di valutazione da parte della nostra giurisprudenza, da ultimo anche in tempi molto recenti.

La posizione raggiunta dalle nostre Corti (più di recente, si veda l'ordinanza 10595 della Corte di Cassazione, III Sezione Civile, relatore M. Rossetti, depositata in data 4 maggio 2018, e negli stessi termini anche in tempi recentissimi l'ordinanza 18076 della Cassazione, VI Sezione Civile, relatore Iannello, depositata in data 31 agosto 2020) è riassumibile come segue.

Sono possibili tre esborsi ai quali l'assicurato è esposto per effetto di un giudizio:

- le spese di soccombenza, ossia quelle che in caso di condanna vanno rifuse alla parte vittoriosa;
- le spese di resistenza, sostenute per remunerare il difensore ed eventualmente i consulenti resistendo alla pretesa del danneggiato;
- le spese di chiamata in causa della compagnia, al fine di richiedere la manleva dalle pretese del terzo.

Il rigetto della domanda: cosa comporta?

Le spese di soccombenza costituiscono una conseguenza del fatto illecito commesso dall'assicurato, e vanno rifuse anche in eccedenza del limite del quarto della somma assicurata. Le spese di resistenza vanno sempre rimborsate, applicando però il limite del quarto della somma assicurata.

Le spese sostenute dall'assicurato per svolgere la chiamata in causa del proprio assicuratore non costituiscono né spese di resistenza, né di salvataggio, e vanno liquidate dal giudice in base al principio della soccombenza (quindi seguono l'ordinaria regolamentazione delle spese di lite).

Inoltre l'assicuratore risponde delle spese di resistenza sostenute dall'assicurato anche quando la domanda del terzo venga rigettata, perché la difesa dell'assicurato in tal caso si è svolta anche nell'interesse dell'assicuratore (Cass. 3638 del 2013; Cass. 5300 del 2008; Cass. 4554 del 1985; Cass. 2227 del 1977); se viene accolta la domanda di risarcimento verso l'assicurato, ma non quella dell'assicurato verso l'assicuratore per carenza della copertura assicurativa, la compagnia non risponde delle spese di giudizio.

Gestione della lite, come opera la clausola

Un certo numero di decisioni ha avuto a oggetto gli effetti della clausola di gestione della lite, frequentemente rinvenibile nei testi delle polizze assicurative più diffuse nel mercato. La giurisprudenza di regola afferma che la compagnia, anche qualora non gestisca direttamente la lite, è tenuta a rimborsare all'assicurata le somme versate per resistere all'azione del danneggiato, in quanto l'articolo 1917 comma 3 c.c. applicabile in specie non distingue l'ipotesi in cui l'assicuratore assuma o meno la gestione e ha carattere inderogabile per effetto del richiamo contenuto all'art. 1932 c.c..

(continua a pag. 4)



(continua da pag. 3)

Inoltre, si ritiene in genere che tali spese rientrino nel novero di quelle dovute ex art. 1914 c.c., che impone all'assicuratore di farsi carico delle cosiddette spese di salvataggio, ovvero quei costi sostenuti dall'assicurato per evitare o diminuire il danno a carico dell'assicuratore (la qualificazione delle spese di resistenza come applicazione dell'obbligo di salvataggio ex art. 1914 c.c. è ormai costante: da ultimo Cassazione sez. III, sentenza del 09/04/2015 7087).

Un quadro sfumato

Una fattispecie particolare ricorre tuttavia in relazione alle clausole che stabiliscono che la compagnia non riconosce il rimborso di spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano stati designati dalla stessa compagnia.

Il quadro giurisprudenziale esistente in relazione a simili pattuizioni non è univoco.

Alcune pronunce di merito (ad esempio, di recente, Tribunale di Napoli 16 febbraio 2018) tendono a escludere la validità di tale clausola, per effetto della natura imperativa del disposto dell'articolo 1917, c. 3, c.c., nonché della considerazione che clausole limitative della facoltà di scelta del legale da parte dell'assicurato sarebbero in contrasto con l'art. 24 Cost. e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea.

Viceversa, si rinvengono anche rilevanti sentenze di segno contrario. La Corte d'Appello di Roma, ad esempio, con sentenza del 30 marzo 2010, ha statuito che la violazione del patto di gestione della lite non limita il diritto dell'assicurato a essere tenuto indenne dalle spese di soccombenza, ma incide sul diritto al rimborso delle spese sostenute per resistere alla richiesta di risarcimento (nello stesso senso, Tribunale di Roma 19 giugno 2013).

La difesa tecnica affidata a un professionista

Il Tribunale di Milano (Sez. XII, 21 settembre 2017, 9507/2017), pronunciandosi sulla validità di una clausola che imponeva all'assicurato la scelta del legale all'interno di un apposito elenco previamente concordato tra la compagnia



assicuratrice e la contraente, ha evidenziato che la statuizione di cui all'art. 24 della Costituzione, secondo cui "(...) La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento", implica che il diritto di difesa debba essere considerato inderogabile, ma "nulla preclude una contrattualizzazione dello stesso nel senso (non di escludere tout court l'aspetto fiduciario che necessariamente connota un simile mandato, bensì) di regolare l'esercizio di tale diritto".

Sulla base di tale premessa, il Tribunale è giunto alla conclusione che la clausola che impone all'assicurato la selezione del difensore sulla base di un elenco "appare meritevole di tutela, perché comunque, nel momento in cui l'assicurazione si espone al pagamento delle spese di resistenza dell'assicurato, la stessa ha evidente ragione di porsi il problema che la difesa tecnica dell'assicurato sia svolta da un professionista scelto all'interno di un consistente insieme che goda anche della fiducia della prima, che sarà poi tenuta a pagarlo".

Tra le pronunce rese in materia dalla Suprema Corte, si registra Cassazione 7087/2015, che in una fattispecie in cui la compagnia aveva omesso di designare propri fiduciari e l'assicurata aveva nominato i propri legali, ha ritenuto che le spese di resistenza rientrassero in copertura.

(continua a pag. 5)


ARAG

Tutela legale.
Vivi pienamente.

**I tuoi clienti chiedono di essere tutelati
in materia di salute e sicurezza sul lavoro?**

**ARAG Tutela Legale Impresa e Professionista,
le nuove polizze efficaci, specifiche, ancora più complete.**

www.arag.it



(continua da pag. 4)

Un altro parere... contrario

Di segno sostanzialmente contrario, però, è la successiva pronuncia della Cassazione 2016/23180, che ha condiviso le conclusioni raggiunte da Tribunale e Corte d'Appello di Torino, secondo cui l'inadempimento dell'assicurato all'obbligo di richiedere il consenso alla nomina del suo difensore può comportare la perdita del diritto all'indennizzo delle spese sostenute per la remunerazione del legale.

La stessa Suprema Corte (Cass. 5479/2015), inoltre, ha escluso il diritto dell'assicurato alla rifusione delle spese di resistenza solo perché l'art. 24 Cost. gli attribuisce il diritto di difendersi in giudizio, affermando che non va confuso "il diritto di difendersi in giudizio, oggetto di copertura costituzionale, con quello di farlo a spese altrui, che copertura costituzionale non ha".

Un punto fermo?

Da ultimo, la Cassazione è intervenuta con una sentenza (4202 del 19 febbraio 2020) che sembra destinata a mettere un punto fermo nel senso della piena efficacia e validità della pattuizione.

La decisione si è soffermata, tra l'altro, su un punto ricorrente e di notevole rilievo sotto il profilo pratico, ossia la condotta tenuta dall'assicurato che abbia deciso di non avvalersi dell'atto di gestione della lite, procedendo autonomamente alla nomina di un proprio legale fiduciario.

La Corte, nel confermare le valutazioni già espresse dalla Corte d'Appello di Cagliari, ha ribadito la compatibilità del patto di gestione della lite con la previsione di cui all'articolo 1917 terzo comma c.c., poiché "con il patto si realizza comunque lo scopo voluto dalla norma, che è quello di tenere indenne l'assicurato dalle spese di resistenza in giudizio"; ha chiarito inoltre che il diniego di rimborso diviene giustificato ove l'assicurato decida di non avvalersi della difesa offerta dalla compagnia "trattandosi di ragionevole corollario di quel patto volto a tutelare il sinallagma contrattuale".

Una fattispecie peculiare

La Corte ha dunque ritenuto che, nel caso sottoposto al suo esame, la piena operatività del patto andasse affermata alla luce della statuizione contenuta nella sentenza impugnata che l'assicurato "decideva di non valersi della clausola del patto di gestione della lite".

Una fattispecie in qualche modo peculiare, ma non infrequente, è stata valutata nella sentenza della Corte d'Appello di Venezia del 21 novembre 2019, in un giudizio in cui l'assicurato aveva dedotto l'infondatezza del rifiuto della compagnia di rifondere le spese per l'assistenza prestata da un legale da essa non designato.

Nel caso di specie, l'assicurato appellante aveva dedotto che la scelta del legale a cui si era rivolto per la difesa in giudizio era stata inizialmente condivisa da parte della compagnia, che aveva tuttavia revocato il consenso allorquando era stata chiamata in causa.

Scelta del legale: una fase delicata

La Corte ha ritenuto che l'obbligo di corrispondere le spese di resistenza non poteva ritenersi venuto meno in conseguenza dell'iniziativa processuale dell'assicurato consistita nella chiamata in causa dell'assicuratore, poiché "la chiamata in causa è facoltà inderogabile a svantaggio dell'assicurato (per effetto del combinato disposto degli articoli 1917 quarto comma 1932 c.c. sì che il suo esercizio non può pregiudicare il diritto al rimborso delle spese di resistenza)".

Le conclusioni cui è pervenuta la Corte d'Appello sono state avvalorate dal fatto che non vi erano divergenze tra assicuratore e assicurato in ordine alla sussistenza dell'entità della copertura, né in ordine alla linea difensiva da contrapporre alla pretesa risarcitoria del terzo. Non solo, ma a quanto si ricava dal riepilogo in fatto, il legale originariamente nominato dall'assicurata era stato in qualche modo approvato dalla compagnia pur non essendo un fiduciario, e tale benessere era stato dato per assecondare le richieste dell'assicurato stesso.

La decisione riflette alcune peculiarità presenti nel caso sottoposto all'esame della Corte, ed evidenzia l'importanza e la delicatezza della fase che precede la nomina del legale, e la eventuale concertazione che sul punto avviene tra assicuratore e assicurato.

**Claudio Perrella
e Daniele D'Antonio,**
avvocati – R&P Legal

(La seconda parte dell'articolo sarà pubblicata su Insurance Daily di domani mercoledì 7 ottobre)

Insurance Daily

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it

Editore e Redazione: Insurance Connect Srl – Via Montepulciano 21 – 20124 Milano

T: 02.36768000 **E-mail:** redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare info@insuranceconnect.it

Supplemento al 6 ottobre di www.insurancetrade.it – Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 – ISSN 2385-2577

XVIII CONVEGNO Benpower

Venerdì 16 ottobre in diretta web

IL CAMBIAMENTO

Pianificare e reagire alle emergenze.

- 10.00** **Introduzione**
Ben Isufaj, Amministratore e Fondatore di Benpower
- 10.10 - 11.20** **Tavola rotonda: Preparati all'imprevedibile**
Daniele Barini, Presidente Anpre
Claudio Gava, Responsabile Divisione Sinistri Itas
Paolo Iurasek, Vice Presidente Anapa Rete ImpresAgenzia
Massimo Lordi, Placement Officer Wholesale Insurtech Network
Lorenzo Spagna, Presidente CdA Rda Servizi e Direttivo Assiprovider
Anna Vaglietti, Presidente Women in Insurance Network e socio Aipai
Luigi Viganotti, Presidente Acb Associazione Categoria Brokers
modera **Maria Carolina Balbusso**,
Responsabile Marketing e Comunicazione Benpower
- 11.20 - 11.30** **Nuovi paradigmi**
Massimo Michaud, Presidente Cineas
- 11.30 - 12.30** **Interviste di Maria Rosa Alaggio**,
Direttore Responsabile Insurance Review
- **I contenuti di una strategia per la gestione delle emergenze**
Lorenzo Bizio, Responsabile Sinistri Property Generali Italia
- **L'innovazione nel processo di conduzione dei sinistri property**
Sergio Ginocchietti, Dirigente Liquidazione Property UnipolSai
- **Sinistri e servizio, un binomio in evoluzione**
Luca Nava, Head of Claims Allianz Global Corporate & Specialty
- 12.30** **Conclusione**
Renato Vecchio, Direttore Network Assicurativo Benpower

CLICCA QUI PER REGISTRARTI
GRATUITAMENTE AL CONVEGNO ONLINE